

DANIELA SEGA (Università degli Studi di Padova)

IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DEL CAPITALE SOCIALE (1)

Obiettivo di questo intervento è indurre ad una breve riflessione sul se, ed eventualmente sul come, il *principio di effettività del capitale* possa dirsi ancora un principio esistente e sostanzialmente (non solo formalmente) tutelato dal nostro ordinamento.

Se quindi esiste ancora, a fronte di una generica esigenza di effettività, una corrispondente *sostanziale, reale*, tutela legale.

Riflessione da farsi a maggior ragione in questa sede, in quanto forse le società a partecipazione pubblica, coinvolgendo soggetti pubblici e gestendo servizi pubblici, andrebbero più di altre sensibilizzate al tema dell'effettività.

Si è già lungamente dibattuto sulla problematicità della gestione dei servizi pubblici in forma societaria, in virtù della difficile conciliazione tra regole di diritto amministrativo e regole di diritto privato.

Sia nella fase costitutiva della società, sia nell'esercizio della sua attività d'impresa, sia soprattutto nell'eventuale fase patologica della vita societaria, molti sono i momenti in cui ci si occupa del capitale, della sua integrità e della sua effettività.

Parlare di *effettività* del capitale sociale significa addentrarsi nell'analisi di uno dei *principi cardine del diritto societario, trasversale* rispetto alle stesse norme che lo regolano; significa fare riferimento ad un principio *inderogabile* che è stato via via "*mitigato*" dall'evolversi

(1) Il presente scritto riproduce i contenuti dell'intervento svolto al Convegno «*La società pubblica tra diritto privato e diritto amministrativo*», tenutosi il giorno 8 giugno 2007, presso l'Università degli Studi di Padova.

della normativa societaria, da ultimo con la riforma Vietti (entrata in vigore nel 2004).

Vale la pena forse partire dalla constatazione che il nostro legislatore non fornisce una definizione di capitale sociale, né indica quali siano le sue funzioni; l'una e le altre, vanno ricavate dall'interpretazione sistematica delle numerose disposizioni che ne fanno menzione.

Quando si parla di capitale si fa riferimento ad un'entità numerica alla quale vengono attribuiti significati diversi, a seconda del contesto in cui se ne parla: capitale nominale o *sociale*, capitale reale o *effettivo*, capitale versato, capitale esistente, sono alcune tra le espressioni che più spesso ci capita di incontrare, nella lettura della norma, e ad ognuna di esse corrisponde una differente definizione qualitativa e quantitativa di capitale.

Cosa significa dunque rispetto del principio di effettività del capitale?

Quali sono gli interessi tutelati da questo principio?

Esiste un *interesse generale* alla veridicità ed esistono gli *interessi particolari* dei soci, dei creditori, dei terzi in generale, a che vi sia una *tendenziale corrispondenza* tra *capitale nominale* - inteso come somma dei conferimenti promessi dai soci - e *capitale reale* - quale patrimonio effettivamente esistente.

Il legislatore sembra tutelare questa tendenziale effettività:

- nella fase costitutiva, attraverso la disciplina dei conferimenti;
- nella operatività della società, attraverso norme volte ad impedire il permanere di un "pericoloso" divario negativo tra il capitale sociale e il patrimonio netto della società.

Tra le svariate norme poste a tutela dell'effettività del capitale, vale la pena ricordare, la disciplina prevista per i conferimenti di beni in natura e crediti (art. 2343 c.c.), per il socio moroso (art. 2344 c.c.), per il recesso del socio (art. 2437 c.c.), il divieto di distribuire utili in presenza di perdite di capitale, fino a quando non venga reintegrato o diminuito (art. 2433, 3° comma), e soprattutto l'iter procedurale previsto dagli artt. 2446 e 2447 c.c., in caso di perdite superiori al terzo del capitale sociale.

Va detto che spesso si parla indifferentemente di "integrità" e di "effettività" del capitale sociale, ma che autorevole dottrina consiglia

invece un utilizzo più attento della terminologia (2).

L'*integrità* è una nozione che richiama la disciplina diretta a salvaguardare il vincolo di indistribuibilità del capitale sociale, tutte le volte in cui vengono compiute operazioni il cui risultato ultimo potrebbe tradursi nella violazione del vincolo stesso; quindi operazioni sulle azioni proprie, partecipazioni reciproche, acquisti da parte della società di beni o crediti dei promotori/fondatori/soci/amministratori per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale, ecc.

Diversamente, l'*effettività* fa appello a una necessaria corrispondenza tra il capitale nominale, inteso quale limite di indistribuibilità, e il capitale reale quale patrimonio effettivamente esistente.

Abbiamo già detto che il nostro legislatore di fatto non accoglie un principio di rigida effettività ma solo di *tendenziale* effettività, perché è ben possibile che vi sia una discrasia tra le due categorie, senza che questo comporti sempre un necessario adeguamento del “valore nominale” al “valore effettivo” del patrimonio (3).

1. Fase costitutiva.

Il capitale sociale rappresenta un dato formale, variabile solo attraverso una modificazione statutaria e in nessun caso può essere superiore al valore dei conferimenti dei soci; in questo senso *il capitale deve essere effettivo*, deve cioè corrispondere al valore di quanto destinato dai soci all'esercizio dell'attività sociale.

Ma questa teorica effettività è poi riscontrabile nella realtà, così come disciplinata dalla legge?

In relazione al *capitale sociale*, la legge prevede che una s.p.a non possa costituirsi con un capitale inferiore a 120.000 € e che in ogni caso il valore dei conferimenti non possa mai essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale (art. 2346, 5° comma).

(2) Vedi FORTUNATO, *Capitale e bilanci nella s.p.a.*, in *Riv. società*, 1991, I, pp.

136 ss.

(3) Cfr. FORTUNATO, *op. ult. cit.*, p. 137.

Il capitale sociale viene quindi inteso come la somma dei conferimenti promessi dai soci, rispetto ai quali il legislatore prevede una rigida “selezione” dei conferimenti possibili, scartando quelli che possano minarne l'integrità (vedi prestazioni d'opera e di servizi).

Il capitale sociale è una posta contabile fissa, iscritta al passivo dello stato patrimoniale, nel bilancio d'esercizio; ciò allo scopo di obbligare gli amministratori a mantenere costantemente all'attivo valori di ammontare almeno pari a quello del capitale, garantendo così il permanere di un indispensabile *surplus* attivo e consentendo al tempo stesso ai soci di essere informati circa la situazione patrimoniale e la correlativa determinazione dell'utile loro distribuibile.

Il capitale sociale potrà o dovrà modificarsi solo attraverso una modificazione dell'atto costitutivo, come tale assunta dall'assemblea straordinaria e soggetta a pregnanti obblighi di pubblicità.

La fissazione convenzionale di un limite minimo e la sua tendenziale fissità, hanno l'evidente scopo di consentire la tutela dei terzi che hanno già intrapreso (creditori) o intendono intraprendere rapporti con la società e che potranno fare affidamento unicamente sul suo capitale, data l'autonomia patrimoniale perfetta che contraddistingue questo tipo societario, dotato di personalità giuridica.

A tale proposito l'art. 2250 prevede l'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza della s.p.a., sia il valore nominale del capitale che il valore del capitale versato ed esistente; ciò consente ai terzi di conoscere con ragionevole precisione la reale situazione patrimoniale della società.

La finalità del capitale sociale non è soltanto quella di garantire *in via diretta* i creditori sociali ⁽⁴⁾ ma anche, *in via indiretta*, di assicurare la vitalità dell'attività societaria.

Infatti, dal punto di vista economico, la migliore garanzia per i creditori è data dalla capacità dell'impresa di produrre reddito, soprattutto di farlo in misura sufficiente da ripianare le eventuali passività; in questo senso è fondamentale che i creditori possano fare affidamento su regole di composizione e di disposizione del patri-

(4) Così come sostenuto dalla dottrina meno recente; vedi, tra gli altri, SIMONETTO, *Responsabilità e garanzia nel diritto delle società*, Padova, 1959, pp. 310 ss.

monio sociale idonee quanto meno a favorire il soddisfacimento integrale delle loro pretese.

Dal capitale può solo desumersi l'entità della garanzia offerta ai creditori sociali; ma da un punto di vista sostanziale è il patrimonio, e quindi i beni che entrano che in questo patrimonio, a costituire la vera garanzia per i terzi.

Il *patrimonio sociale* è dato dal complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società e derivanti dall'esercizio dell'attività che costituisce l'oggetto sociale; il patrimonio ha quindi una sua consistenza fisica ed è destinato ad incrementarsi o a diminuire, a seconda che la società guadagni o perda ⁽⁵⁾.

Nella s.p.a. sono ammessi soltanto conferimenti in danaro e conferimenti in natura, valendo per questi ultimi regole *ad hoc* che impongono la necessità di una relazione giurata di stima volta a certificarne il valore e che impongono soprattutto l'adeguamento del capitale nell'ipotesi in cui vi sia stata una sopravvalutazione consistente del bene/credito.

L'art. 2343 c.c., ult. co., obbliga infatti a ridurre il capitale *solo* nel caso in cui il valore del conferimento in natura risulti inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento; *consente quindi che non vi sia effettività (intesa come corrispondenza effettiva tra capitale nominale e capitale reale) ogni qualvolta la minusvalenza non raggiunga tale soglia, a riprova che il nostro legislatore non accoglie un principio di rigida effettività ma solo di tendenziale effettività.*

Inoltre, pensiamo anche che la riforma del 2004 ha offerto alla s.p.a. la possibilità di emettere *strumenti finanziari* che consentono ad un soggetto già socio o ad un terzo di diventare titolari di diritti patrimoniali o amministrativi (escluso il diritto di voto in assemblea generale degli azionisti), a fronte di un apporto di denaro/beni/crediti nonché di opere o servizi.

Trattandosi di *apporti* e non di conferimenti a capitale, essi *non* attribuiscono la qualità di socio (a meno che non si sia già soci in virtù di altro tipo di conferimento), né quindi *rappresentano una par-*

⁽⁵⁾ Così FERRARA F. CORSI F., *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2442006, p.

tecipazione al capitale sociale, ma permettono alla società di finanziarsi utilizzando forme nuove e alternative.

Ciò consente quindi un *rafforzamento dal punto di vista patrimoniale* ovvero finanziario della società, senza che ciò incida in alcun modo nel valore del capitale sociale.

Diversa ancora è la realtà della s.r.l., così come di recente riformata.

In tema di conferimenti va registrata una forte apertura del legislatore, disposto a consentire che oggi nella s.r.l. si possano conferire anche opera o servizi, purché adeguatamente garantiti da apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

La garanzia che assiste questo tipo di conferimento ne consente la sua capitalizzazione; ciò significa che il valore del capitale sociale è comprensivo della valutazione della prestazione d'opera/servizi, ma significa anche consentire una *limitata effettività* del capitale stesso, nella misura in cui non vi è una consistenza fisica tangibile nel conferimento del socio d'opera, bensì un'aspettativa pienamente garantita.

2. Operatività della società.

Per quanto riguarda la fase successiva, il funzionamento della società, il legislatore come tutela, se la tutela, l'effettività del capitale sociale?

Esistono alcune norme che testimoniano il tentativo del legislatore di mantenere una tendenziale corrispondenza tra capitale nominale e capitale reale, *consentendo però al tempo stesso che vi sia una discrasia tra i due valori*, senza che questo comporti sempre un necessario adeguamento del "valore nominale" del capitale al "valore effettivo" del patrimonio.

Pensiamo ad esempio alla procedura che si attiva nella s.p.a., nel caso in cui il socio sia in mora nei versamenti relativi al suo conferimento in denaro.

Esperita inutilmente la procedura prevista dal primo comma dell'art. 2344 (diffida, tentativo di vendita azioni, eventuale dichiarazione di decadenza del socio), le azioni del socio *moroso* rimaste invendute possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza.

Qualora ciò non fosse possibile, queste azioni devono essere annullate con la corrispondente riduzione del capitale: ciò a garanzia dell'effettività del capitale sociale.

Ma *nel periodo "intermedio"* (che potrebbe arrivare fino a quasi un anno) che intercorre tra la dichiarazione di decadenza e la riduzione del capitale, *a fronte di un capitale nominale immutato non sussiste più la certezza che ci sia il completamento del conferimento che di quel capitale è parte.*

Ancora, in caso di recesso (nella s.p.a. come nella s.r.l.), il socio ha diritto al rimborso delle azioni ex art. 2437, 1° co.; tale rimborso può ben avvenire con utili o riserve disponibili, senza che vi sia quindi una corrispondente riduzione del capitale sociale, consentendo così che possa non esservi assoluta corrispondenza tra valore dei conferimenti e capitale nominale.

Arriviamo ora alla parte più delicata, relativa all'eventualità che la società viva momenti di difficoltà in presenza di *perdite di capitale.*

Le perdite che una società subisce erodono il patrimonio netto, cominciando con la sua parte disponibile e, solo dopo avere consumato tutte le riserve (compresa quella legale), intaccano il capitale della società.

Ciò significa che *al capitale nominale fissato nell'atto costitutivo non corrisponde più un attivo realmente esistente (capitale reale).*

Ogni volta ci si trovi a fronteggiare una perdita, è possibile ridurre il capitale sociale; *riduzione che serve ad allineare la misura nominale del capitale a quella effettivamente esistente.*

Ma in alcuni casi la riduzione è obbligatoria, in quanto si verificano ipotesi che il legislatore reputa particolarmente allarmanti e quindi impone determinati comportamenti e una precisa tempistica, attraverso norme imperative.

È forse proprio in relazione al fenomeno delle perdite che emerge maggiormente l'esigenza di tutelare l'effettività del capitale sociale, e il legislatore lo fa apprestando norme *ad hoc* sia per la s.p.a. che, con gli adattamenti dovuti alla diversa struttura della governance, della s.r.l.

• *In primis,* nel caso in cui vi sia una perdita che non supera il terzo del capitale, il legislatore non prevede alcunché, ritenendo ammissibile una discrasia tra capitale nominale e capitale reale, nell'otti-

ca che la società possa far fronte ad un momento di difficoltà ed abbia ancora l'opportunità di riprendersi.

- Diverso è l'atteggiamento del legislatore quando vi sia una perdita che riduce il patrimonio netto (capitale effettivo) al di sotto dei 2/3 del capitale sociale.

L'art. 2446 del codice civile prevede che qualora *risulti* che il capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli amministratori (consiglio di gestione) – e in caso di loro inerzia, l'organo di controllo (collegio sindacale o consiglio di sorveglianza) – *devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti*.

Una corretta gestione societaria presuppone certamente il rispetto delle regole, ma anche la consapevolezza e la percezione dell'entità degli interessi coinvolti e delle conseguenti responsabilità che da ciò derivano.

È compito degli amministratori, secondo la diligenza professionale che gli è propria, effettuare un controllo costante sull'andamento della società, monitorandone la situazione patrimoniale, agendo sempre in modo informato, nel rispetto della legge e dello statuto.

È compito degli amministratori organizzare la società in modo tale che la perdita possa venire prontamente rilevata, sia al momento della redazione del bilancio, sia nel corso dell'esercizio; ciò da loro modo di avere rapidamente notizia dell'esistenza di una congiuntura negativa e di potersi altrettanto rapidamente attivare.

L'obbligo di convocare, *senza indugio* (max 4 mesi o meno?) ⁽⁶⁾, l'assemblea sottolinea come gli amministratori abbiano l'obbligo di dare conto ai soci del verificarsi di una situazione potenzialmente pericolosa, lasciando ad essi la discrezionalità di decidere se ridurre subito il capitale della società (con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria) o se preferire il riporto a nuovo della perdita, attendendo l'esercizio successivo per constatare se si trattava soltanto di una congiuntura temporanea (in questo caso sono sufficienti le maggioranze prescritte per l'assemblea ordinaria).

⁽⁶⁾ Il significato della locuzione senza indugio è stato oggetto di numerose elaborazioni, sia da parte della dottrina che della giurisprudenza, che ritengono tempi accettabili talvolta i 6 mesi, i 4, i 2 mesi, fino ai 30 gg.

È necessario che gli amministratori redigano una *relazione sulla situazione patrimoniale* della società – dando poi conto in assemblea dei fatti di rilievo avvenuti anche dopo la redazione della relazione suddetta – con la quale, operando secondo la diligenza professionale loro richiesta, dovranno dare ai soci informazioni sul passato (ragioni della perdita) e sul futuro (previsioni sull'andamento della società); tale relazione si riferirà ad una situazione patrimoniale “recente”.

Tutto ciò al fine di consentire ai soci di decidere in modo informato quelli che il legislatore definisce come “*opportuni provvedimenti*” : potrebbero decidere di ridurre subito il capitale, di ricapitalizzare la società, di eliminare le perdite con versamenti a fondo perduto o rinunzie a crediti, di scioglierla, di cambiare amministratori, di aspettare gli sviluppi della gestione sociale, ecc.

La riduzione *diviene però obbligatoria* se la perdita non risulta diminuita a meno di $\frac{1}{3}$ entro l'esercizio successivo.

In mancanza, gli amministratori o i sindaci *devono* chiedere al *Tribunale* che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultante dal bilancio; devono farlo per evitare di incorrere nella responsabilità derivante dall'aver omesso di compiere il loro dovere.

• La scansione temporale che abbiamo appena visto, viene meno quando la perdita di oltre il terzo, arriva a ridurre il capitale al di sotto del minimo stabilito dalla legge (120.000 € nella s.p.a. e 10.000 € nella s.r.l.).

In questo caso il legislatore prescrive rigide regole che vanno peraltro coordinate con la disciplina dello scioglimento delle società di capitali, prevista dagli artt. 2484 ss.

La riduzione del capitale al di sotto del minimo legale obbliga gli amministratori alla convocazione *senza indugio* dell'*assemblea straordinaria* alla quale dovranno illustrare, alla stregua di quanto già detto sopra, la situazione patrimoniale della società.

A questo punto, l'assemblea ha le seguenti possibilità:

1. ridurre il capitale dell'importo della perdita e contestualmente aumentarlo, per riportarlo almeno al minimo legale;
2. trasformare la società in un altro tipo, che richieda un mini-

mo legale inferiore o non lo richieda proprio (una s.p.a. potrà trasformarsi in una s.r.l. o in una società di persone; diversamente la s.r.l. potrà diventare unicamente una società di persone);

3. decidere di sciogliere la società (e a questo punto gli amministratori iscriveranno al registro imprese la deliberazione che dispone lo scioglimento).

Qualora *l'assemblea non adotti i suddetti provvedimenti*, qualunque sia il motivo, *gli amministratori devono decretare l'accertata esistenza di una causa di scioglimento (art. 2484, 1° co., n. 4) e iscrivere tale accertamento al registro delle imprese.*

La riforma Vietti sembrerebbe avere chiarito che gli effetti dello scioglimento, quale che sia la causa, non operano di diritto e quindi in modo automatico, bensì soltanto dopo gli adempimenti pubblicitari che la norma prescrive ⁽⁷⁾.

Prima della riforma, le posizioni della dottrina e della giurisprudenza erano difforni, divisi tra chi affermava che lo scioglimento operasse al determinarsi della perdita e chi invece riteneva coincidesse con il momento in cui l'assemblea convocata *ad hoc*, non adottasse i provvedimenti sopra detti ⁽⁸⁾.

Ad oggi, *la perdita in sé non sembra più sufficiente a dare inizio alla fase liquidativa*, occorrendo invece che:

- l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non adotti i provvedimenti che la legge prescrive;
- gli amministratori, preso atto dell'infruttuoso coinvolgimento dell'assemblea e quindi del *fallimento del meccanismo legale che tutela la corrispondenza tra capitale nominale e capitale effettivo*, procedano ad *accertare l'avvenuto scioglimento e ad iscrivere la relativa dichiarazione* (la legge parla di "dichiarazione degli amministratori, in quanto riferibile tanto alla s.p.a. - con amm. unico/c.d.a./consiglio di gestione -

⁽⁷⁾ Vedi al riguardo il paragrafo 12 della Relazione al d.lgs. n. 6/2003, laddove si dice in modo esplicito che "... *l'innovazione fondamentale rispetto al sistema vigente consiste nella netta separazione tra il verificarsi di una causa di scioglimento e la determinazione del momento in cui ha effetto ...*".

⁽⁸⁾ Vedi BORGIA CAVALLO, *Lo scioglimento e la liquidazione nella società per azioni*, in *Tratt. di dir. priv.*, diretto da Rescigno, Torino, 1985, vol. 17, p. 148.

quanto alla s.r.l. -con amm. unico/c.d.a., in amm. anche disgiuntiva o congiuntiva) al registro imprese.

Con ciò quindi l'assemblea viene chiamata a neutralizzare una causa di scioglimento che internamente si è già verificata (la perdita) e nel contempo ad impedire lo scioglimento della società (con effetto verso i terzi).

La norma in questione prevede un meccanismo di sostituzione *in caso di inerzia dell'organo gestorio*, che vede l'attivazione dell'organo di controllo; ciò è reso possibile dal fatto che l'esistenza di una perdita qualificata è un fatto oggettivo (di cui potrà semmai discutersi solo in relazione al quando si è verificata) ed è reso *necessario a tutela dell'interesse generale alla effettiva corrispondenza tra capitale nominale e capitale effettivo della società*.

In generale, si potrebbe dire che la previsione legislativa delle varie ipotesi di riduzione obbligatoria del capitale sociale risponde all'esigenza di rispettare, anche dopo che il capitale si è costituito, il *principio di effettività del capitale sociale*; quindi di assicurare, quando la rispondenza tra capitale sociale e capitale effettivo sia venuta meno per perdite, una ripartizione delle stesse tra i soci.

Vi è chi ha ritenuto che l'interesse protetto è quello dei soci, in quanto la riduzione del capitale consente - in presenza di utili successivamente conseguiti - la distribuzione ai soci di attività che altrimenti dovrebbero restare nel patrimonio sociale (infatti, l'art. 2433, 3° co., in presenza di una perdita di capitale, vieta alla società di distribuire utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente).

Ma questa è semplicemente una conseguenza, non la ragione giustificatrice della norma.

Vi è invece chi ha osservato come il principio di effettività si ponga in conflitto con l'opposto interesse dei terzi, in particolare modo dei creditori, mossi dall'esigenza di evitare, attraverso l'abbattimento del capitale, la distribuzione di attività ai soci.

Vero è che la riduzione del capitale per perdite risponde proprio alle esigenze di chiarezza e di veridicità, ispiratrici del principio di effettività del capitale sociale.

3. Conclusioni.

La necessità del rispetto dell'effettività del capitale sociale, risulta quindi sempre presente nelle norme di diritto societario, pur avendo subito compressioni e adattamenti, conseguenti alle riforme e alle necessità che le hanno ispirate; ciò nonostante, continuano ad esistere norme imperative poste a tutela dell'effettività del capitale sociale.

A parere di chi scrive sembra poi emergere con forza la rilevanza del ruolo degli amministratori anche rispetto all'effettività di cui abbiamo fino ad ora parlato; sono loro a dover avere la percezione di quando l'effettività del capitale sociale è "in pericolo" e sono sempre loro a doversi attivare per consentire ai soci di venirne a conoscenza e di comportarsi di conseguenza; loro sono i primi ad essere responsabili se questo non accade.

Chiudo quindi questo mio intervento con una riflessione che prende proprio spunto da un dato importante quale è l'imposizione agli amministratori di intervenire tempestivamente a fronte di perdite; dettata nell'*interesse generale* di impedire l'ulteriore compimento di operazioni ad una società che si è venuta a trovare in una situazione patrimoniale inadeguata e potenzialmente pericolosa per i *terzi*, tutelando i terzi ma anche i *soci* dal pericolo del compimento di *spregiudicate manovre* da parte degli stessi amministratori, quando la società è priva di tutto o della maggior parte del suo capitale sociale.

A conferma della protezione del generale interesse alla veridicità, vi sono le enormi responsabilità in capo all'organo gestorio (e, in via sussidiaria a quello di controllo), uscite addirittura rafforzate dalla riforma, che dovrebbero servire da deterrente ai comportamenti "lascivi" o imprudenti ai quali spesso assistiamo.